



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Il Presidente*

## **Comunicato del Presidente del 10 maggio 2017**

**Oggetto: Notizie utili ai fini della tenuta del Casellario Informativo previsto art. 213, c.10, del d.l.vo 50/2016**

Con delibera n. 1386 del 21.12.2016 il Consiglio dell'Autorità ha fornito indicazioni in ordine alla tenuta del Casellario Informativo, con riguardo ai Modelli di comunicazione da adottarsi per l'inoltro delle notizie ritenute utili, tra le quali sono contemplate, ai sensi dell'art. 213,c.10, del d.l.vo 50/2016, le fattispecie che possono dar luogo all'esclusione dalle gare per la ricorrenza dell'ipotesi disciplinata dall'art.80, c.5, del d.l.vo 50/2016, inerente i gravi illeciti professionali.

La sussistenza di tali illeciti viene annotata, previa comunicazione inoltrata alle parti da parte dell'Autorità, in seguito alla specifica segnalazione delle S.A. in corso di esecuzione del contratto, con riferimento:

- alle risoluzioni anticipate;
- alle significative carenze che nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'o.e., come il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- alla produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero all'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

L'inserimento dell'annotazione assume, dunque, valore di pubblicità/notizia del provvedimento assunto dalla Stazione appaltante in esito ad un apprezzamento, già operato da quest'ultima, dell'inadempimento in cui è incorso l'operatore economico colpito dalla risoluzione.

Il potere di accertare la sussistenza e la gravità dell'inadempimento imputabile all'impresa esecutrice spetta, infatti, esclusivamente alla Stazione appaltante, giacchè, ai sensi della normativa vigente, a seguito di segnalazione da parte di una Stazione appaltante di un provvedimento di esclusione dalla gara, l'Autorità è obbligata a iscrivere la relativa annotazione nel Casellario.

Nell'ipotesi in cui pervenga documentata notizia dell'esistenza di contenzioso pendente in ordine ai presupposti che determinano l'obbligo di iscrizione, l'Autorità ne dà notizia nell'annotazione stessa.

*Raffaella Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 maggio 2017  
Il Segretario, Maria Esposito